

## La Procura di Torino alle crociate (contro l'arte)

Autore: [Redazione](#)

L'accanimento accusatorio è, al pari del compiacente lassismo, uno dei vizi che maggiormente inquina la giustizia penale. Ci sono, al riguardo, esempi *scolastici* nella crociata intrapresa dalla Procura di Torino contro il movimento No Tav (per un recentissimo aggiornamento si veda <https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2022/07/13/costruire-il-nemico-askatasuna-i-no-tav-il-conflitto-sociale/>): una crociata incurante delle clamorose smentite dibattimentali, a cominciare da quella relativa alla qualificazione come atto di terrorismo di un episodio di danneggiamento e non solo (cfr. <https://vll.staging.19.coop/tav/2021/02/10/il-tav-i-giudici-lordine-pubblico-quando-il-tempo-e-galantuomo/>). Più volte quell'accanimento ha assunto venature grottesche o si è trasformato in farsa: basti pensare alla riesumazione del delitto di apologia di reato con riferimento ad alcune dichiarazioni sulla legittimità del sabotaggio contenute in una intervista di Erri De Luca o al processo per concorso morale nei reati di violenza a pubblico ufficiale e invasione di terreni promosso contro una studentessa dell'Università di Venezia in relazione al contenuto della sua tesi di laurea sul movimento no Tav. Ma da ultimo è intervenuta una *perla* che merita di essere raccontata.



Conviene cominciare dai fatti come ricostruiti nella sentenza 9 maggio 2022 del Tribunale di Torino: «Il 27 maggio 2015 si svolgeva in Chiomonte, via dell’Avanà, una manifestazione No Tav in occasione della quale veniva organizzato un servizio di ordine pubblico. Verso le 12.50 una Fiat Doblò, con due persone a bordo, e una Toyota Yaris, con quattro persone a bordo, si allontanavano in direzione Gravere e si fermavano sotto il cavalcavia ferroviario sito tra Chiomonte e Gravere. Qui gli occupanti delle macchine scendevano recando latte di vernice, rulli e pennelli e un occupante (allora sconosciuto ai militi) incominciava a dipingere sul muro. Nel mentre si radunava attorno una trentina di persone tra cui i carabinieri riconoscevano alcuni militanti no Tav già noti e, per evitare eventuali problemi di ordine pubblico, i carabinieri si astenevano dall’interferire con il lavoro del *writer*. Nel frattempo la manifestazione procedeva e altri soggetti vestiti da pagliacci creavano qualche problema alla viabilità interferendo seppur in modo non violento con le operazioni della pattuglia impegnata a rallentare il traffico veicolare. Alla fine del lavoro, l’*“affresco”* (virgolettato e corsivo in sentenza, *ndr*) risultava come si vede nelle fotografie scattate dai carabinieri sul luogo e nell’immediatezza dei fatti e prodotte agli atti del processo e cioè un treno serpente che si morde la coda e racchiude ruspe che girano in cerchio insieme a macchine e furgoni della polizia e carri armati e, nel centro, il tesoro del serpente, un mucchio di denaro. L’opera, dal titolo eloquente T.A.V.V.E.L.E.N.A., vuole essere un’allegoria della TAV secondo il punto di vista del movimento ad essa antagonista che vi vede soltanto un’opera inutile e dannosa per la salute della popolazione locale e motivata soltanto da interessi economici ai più alti livelli».

Questi i fatti, descritti con meritoria sintesi e precisione. Inutile dire che la loro *gravità* non

potava lasciare indifferenti i carabinieri intervenuti i quali si affrettavano a riferirne alla Procura della Repubblica di Torino con tanto di fotografie del murale e indicazione delle persone identificate in loco. Né poteva restare indifferente il pubblico ministero sabauda che immediatamente contestava all'autore del murale e ai suoi malcapitati aiutanti (rei di avere scaricato dall'auto pennelli e latte di vernice) il «reato di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 639 comma 2 codice penale perché, in concorso tra di loro, deturpavano e imbrattavano il sottopasso ferroviario posto sulla statale 24 all'altezza del km 62+00 mediante l'effettuazione di un "murale" di grandi dimensioni raffigurante un treno e diverse autovetture e mezzi meccanici e la scritta T.A.V.V.E.L.E.N.A. con vernice bianca. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in sei persone». Alla contestazione seguivano il rinvio a giudizio e il dibattimento, celebrato davanti al Tribunale di Torino il 9 maggio 2022, sette anni dopo *l'increscioso episodio*. La giustizia – si sa – è lenta ma, nella sua maestà, colpisce comunque e ineluttabilmente.

Al dibattimento, peraltro, è intervenuta una *sorpresa*. Ancora dalla sentenza: «All'udienza odierna viene introdotto il teste della difesa Montanari Tomaso, professore e storico dell'arte, al quale la difesa rammostra le foto del fascicolo e il catalogo acquisito. Il teste riconosce il murale per cui è processo (vedi anche a p. 76 del catalogo prodotto dalla difesa) e spiega che l'autore è conosciuto a livello internazionale come "Blu", uno degli esponenti più significativi della *street art* in Italia nonché uno dei più importanti d'Europa. Le sue opere, di contenuto sociale, sono molto apprezzate e aggiungono valore alle strutture dove sono realizzate». In altri termini, l'*imbrattatore* e *deturpatore* di cavalcavia è una sorta di Banksy italiano (sia detto per i lettori e non anche per i pubblici ministeri torinesi che certo ignorano l'esistenza di Banksy). Ci sono voluti sette anni per scoprirlo quando sarebbe bastato, non già consultare raffinati cataloghi d'arte, ma cliccare su wikipedia dove si legge: «Blu è un artista italiano. Attivo sotto pseudonimo, nel 2011 il *Guardian* l'ha segnalato come uno dei dieci migliori *street artist* in circolazione» e, a seguire, l'elenco dei continenti in cui ha lavorato e in cui sono esposte le sue opere.

La *scoperta* induce lo stesso pubblico ministero d'udienza a chiedere l'assoluzione di tutti gli imputati, pronunciata dal tribunale con la motivazione che segue: «Considerando il pregio artistico dell'opera e la fama del suo artefice in rapporto con la banalità del supporto su cui è dipinta, un anonimo muro di cemento che sorregge un cavalcavia ferroviario, questo giudice ritiene che il dipinto non costituisca "imbrattamento o deturpamento" ai sensi dell'art. 639 codice penale il cui evento tipico consiste nell'alterazione in senso peggiorativo dell'aspetto esteriore o della nettezza della cosa altrui mentre nel caso di specie siamo di fronte a un'opera di pregio firmata dalla mano di un artista di fama che va piuttosto a recare ornamento, visibilità e valore a un'opera pubblica grigia e anonima».

Fine di una storia che non avrebbe mai dovuto cominciare. Ma così va la giustizia nel Belpaese (almeno quando si tratta di TAV). Una semplice chiosa: ai pubblici ministeri non si chiede certo di essere degli esperti di arte, ma di informarsi sì, almeno quando si tratta di esercitare l'azione penale. Anche per non capovolgere la vecchia massima secondo cui «l'istruzione è obbligatoria, è l'ignoranza ad essere facoltativa».